



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N 42 DEL 29 GIUGNO 2012

OGGETTO: Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in via Sacro Cuore n. 3 – Rovigo.
Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in via San Francesco, 230 Comune di Ceregnano – Rovigo.
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 e s.m.i. ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 ora D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
Modifica del DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 - Inserimento operazione R12 per alcune tipologie di rifiuti, inserimento rifiuto non pericoloso avente codice CER 19 08 14 e modifica Layout impiantistico.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

- (1) **RICHIAMATO** il precedente DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 e s.m.i. con cui è stata rilasciata alla Ditta Polaris S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività soggetta al punto 5.1 dell'Allegato I dell'ex D. Lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) per la gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in via San Francesco, 230 Comune di Ceregnano – Rovigo;
- (2) **VISTA** la nota datata 28 novembre 2011 con cui Polaris S.r.l. ha presentato richiesta di modifica "non sostanziale" dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DSR n. 88/2009 e s.m.i.;
- (3) **PRESO ATTO** che con nota n. 579074 del 13 dicembre 2011 si invitavano Provincia e ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo, a trasmettere le proprie eventuali osservazioni in merito a quanto richiesto dalla Ditta con la succitata nota del 28 novembre 2011;
- (4) **VISTE** le note n. P/GE 2012/1378 del 5 gennaio 2012 della Provincia di Rovigo e n. 10109 del 27 gennaio 2012 del Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo, con cui hanno riscontrato quanto richiesto nella succitata nota del 13 dicembre 2011;
- (5) **CONSIDERATO** che con nota n. 52092 del 2 febbraio 2012 la Regione Veneto ha confermato che, sulla base dell'istruttoria condotta, alcune delle modifiche richieste con la succitata nota del 28 novembre 2011, e di seguito riportate, appaiono ragionevolmente configurarsi come non sostanziali ai sensi degli artt. 5 e 29- nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e risultano pertanto accoglibili:
1. Modifica delle operazioni di trattamento, limitatamente ai rifiuti costituiti da oli, batterie ed accumulatori, prodotti TF provenienti da Ecocentri (150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze), lana di roccia ed amianto;

2. Aggiornamento del Layout della tettoia degli oli;
3. Aggiornamento del Layout generale.

- (6) PRESO ATTO che nella medesima nota la Regione Veneto ha inoltre chiesto alla Ditta integrazioni in merito alla domanda di inserimento del nuovo codice CER di rifiuto non pericoloso 190814 "*fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*";
- (7) VISTA la nota del 19 aprile 2012 con cui la Ditta ha trasmesso alla Regione Veneto, e per conoscenza a Provincia, ARPAV e Comune di Ceregnano, la documentazione integrativa richiesta;
- (8) PRESO ATTO che quanto avanzato comporta una modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sia pure non sostanziale, rilasciata alla Ditta con DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 e s.m.i. e che pertanto la stessa è sottoposta - in base all'art. 33, comma 3-*bis* del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
- (9) VISTO il fax datato 19 aprile 2012 con cui la Ditta ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori di cui sopra;
- (10) RITENUTO pertanto di inserire, alla luce di quanto sopra e di quanto dichiarato nella documentazione integrativa trasmessa, nell'elenco dei codici CER che la Ditta Polaris S.r.l. è autorizzata a ricevere, e ad avviare all'operazione di stoccaggio (D15-R13) il codice CER di rifiuto non pericoloso 19 08 14 "*fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*";
- (11) RITENUTO di sostituire il testo della prescrizione n. 11 del DSR n. 88/2009 e s.m.i. come di seguito riportato:
- 11 La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto:
 - a. operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) dei rifiuti identificati, mediante codifica CER con relativa descrizione, in allegato (Allegato A) al presente decreto del quale viene a formarne parte integrante e sostanziale;
 - b. operazioni di selezione e cernita (R12-D13) dei rifiuti riconducibili al codice CER 20 01 33* "*batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03**", finalizzate alla separazione delle batterie al piombo, ivi contenute, e riconducibili al codice CER 16 06 01*; i rifiuti, privati delle batterie al piombo di cui trattasi, dovranno mantenere in uscita dall'impianto lo stesso codice CER di ingresso (20 01 33*);
 - c. operazioni di selezione e cernita (R12-D13) dei rifiuti riconducibili al codice CER 20 01 26* "*oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25*", finalizzate alla separazione delle diverse tipologie di oli, contenuti nei rispettivi e distinti contenitori, e riconducibili ai codici CER:
 - 13 01 09* "*oli minerali per circuiti idraulici clorurati*";
 - 13 02 04* "*scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e*

lubrificazione, clorurati”;

- 13 02 05* *“scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati”;*
- 13 02 07* *“olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili”.*

- d. operazioni di selezione e cernita (R12-D13) dei rifiuti riconducibili al codice CER 15 01 10* *“imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da sostanze pericolose”,* finalizzate alla separazione delle diverse tipologie di imballaggi (contenitori vuoti di plastica, bombolette spray, contenitori vuoti di vernici...), e di eventuali rifiuti estranei non riconducibili allo stesso codice CER;
- e. operazioni di raggruppamento (D14) di imballi di rifiuti contenenti lana di roccia ed amianto (17 06 03*, 17 06 05*) provenienti da diversi produttori, al fine di formare un unico imballo maggiore finalizzato al successivo invio ad altri impianti. In alcun caso potranno essere disimballati i colli già imballati dal produttore o dall'impresa che ha eseguito la rimozione, né potranno essere effettuate operazioni di trattamento o ricondizionamento;
- f. operazioni di travaso da contenitori vari nei serbatoi interrati dedicati allo stoccaggio degli oli esausti (R12-D14) limitatamente ai rifiuti riconducibili ai codici CER 13 02 05*, 13 01 05* e 16 07 08*.

(12) RITENUTO di modificare la prescrizione n. 14 del DSR n. 88/2009 e s.m.i. come di seguito riportato:

14 Le aree dell'impianto destinate allo stoccaggio di rifiuti sono quelle individuate nella planimetria "Lay-out rifiuti" datata novembre 2011 trasmessa con nota del 28 novembre 2011 (acquisita al prot. regionale n. 567792 del 5 dicembre 2011).

(13) VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

(14) VISTO l'ex D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, che ha modificato la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006;

(15) VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;

(16) VISTO il DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 e s.m.i..

DECRETA

1. Sono assentite le seguenti modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. richieste dalla Ditta Polaris S.r.l. con nota datata 28 novembre 2011 e ricevuta al protocollo regionale n. 567792 del 5 dicembre 2011:

- a. Modifica delle operazioni di trattamento, limitatamente ai rifiuti costituiti da oli, batterie ed accumulatori, prodotti TF provenienti da Ecocentri (150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze), lana di roccia ed amianto;
 - b. Aggiornamento del Layout della tettoia degli oli;
 - c. Aggiornamento del Layout generale;
 - d. Inserimento di un nuovo codice CER di rifiuto non pericoloso.
2. Alla luce di quanto sopra il DSR n. 88/2009 è modificato come segue:
- a. L'elenco di cui all'Allegato A del medesimo decreto è integrato con il codice CER di rifiuto 19 08 14 "*fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*";
 - b. Il testo della prescrizione n. 11 è sostituito come di seguito riportato:
 - 11 La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto:
 - a. operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) dei rifiuti identificati, mediante codifica CER con relativa descrizione, in allegato (Allegato A) al presente decreto del quale viene a formarne parte integrante e sostanziale;
 - b. operazioni di selezione e cernita (R12-D13) dei rifiuti riconducibili al codice CER 20 01 33* "*batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03**", finalizzate alla separazione delle batterie al piombo, ivi contenute, e riconducibili al codice CER 16 06 01*; i rifiuti, privati delle batterie al piombo di cui trattasi, dovranno mantenere in uscita dall'impianto lo stesso codice CER di ingresso (20 01 33*);
 - c. operazioni di selezione e cernita (R12-D13) dei rifiuti riconducibili al codice CER 20 01 26* "*oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25*", finalizzate alla separazione delle diverse tipologie di oli, contenuti nei rispettivi e distinti contenitori, e riconducibili ai codici CER:
 - 13 01 09* "*oli minerali per circuiti idraulici clorurati*";
 - 13 02 04* "*scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati*";
 - 13 02 05* "*scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati*";
 - 13 02 07* "*olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili*".
 - d. operazioni di selezione e cernita (R12-D13) dei rifiuti riconducibili al codice CER 15 01 10* "*imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da sostanze pericolose*", finalizzate alla separazione delle diverse tipologie di imballaggi (contenitori vuoti di plastica, bombolette spray, contenitori vuoti di vernici...), e di eventuali rifiuti estranei non riconducibili allo stesso codice CER;
 - e. operazioni di raggruppamento (D14) di imballi di rifiuti contenenti lana di roccia ed amianto (17 06 03*, 17 06 05*) provenienti da diversi produttori, al fine di formare un unico imballo maggiore finalizzato al successivo invio ad altri impianti. In alcun caso potranno essere disimballati i colli già imballati dal produttore o dall'impresa che ha eseguito la rimozione, né potranno essere effettuate operazioni di trattamento o ricondizionamento;



- f. operazioni di travaso da contenitori vari nei serbatoi interrati dedicati allo stoccaggio degli oli esausti (R12-D14) limitatamente ai rifiuti riconducibili ai codici CER 13 02 05*, 13 01 05* e 16 07 08*.
- c. Il testo della prescrizione n. 14 è modificato come di seguito riportato:
- 14 Le aree dell'impianto destinate allo stoccaggio di rifiuti sono quelle individuate nella planimetria "Lay-out rifiuti" datata novembre 2011 trasmessa con nota del 28 novembre 2011 (acquisita al prot. regionale n. 567792 del 5 dicembre 2011).
3. Sono fatte salve tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all'ambiente e Territorio n. 88 del 28 dicembre 2009, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento.
4. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in Via Sacro Cuore n. 3 - Rovigo, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ceregnano, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Rovigo, ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

IL SEGRETARIO REGIONALE L'AMBIENTE
ing. Mariano Carraro

FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta di n° 5 Pagine 2 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, 29 GIU 2012

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
Il Funzionario
Ing. Ubaldo De Bei

Ubaldo De Bei



